



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 135 DEL 24/09/2009

TOGGETTO: T.A.R. EMILIA ROMAGNA e BOLOGNA - R.G. N. 672/02 =
MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATI IN DATA 29.04.2008. RESISTENZA IN
GIUDIZIO E INCARICO LEGALE.

L'anno duemilanove , il giorno ventiquattro , del mese di settembre , alle ore 14:30
nella Residenza comunale.

La Giunta si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Marco Tamanti.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale, e ne cura la
verbalizzazione (T.U. n. 267/2000, art. 97, c. 4).

1	TAMANTI MARCO	Sindaco	P
2	GERBONI MARIA CLAUDIA	Vice Sindaco	P
3	TONTI GIANFRANCO	Assessore	P
4	MANCINI ASTORRE	Assessore	P
5	ANGELINI ALESSANDRA	Assessore	P
6	PALMACCI MAURO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida
ed aperta.

Visti i seguenti PARERI previsti dall'art. 49 - comma 1 – del T.U. EE.LL. di cui al
Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Parere favorevole per la Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Servizio
Andrea Berti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto notificato presso la civica residenza le sig.re OMISSIS proponevano ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna *"per l'annullamento del provvedimento della Soprintendenza, prot. n. 621 BN del 21 marzo 2002 di annullamento di provv.to comunale prot. 46 del 24 genn. 2002 di autorizzazione ambientale ex art. 151 D.Lgs 490/99 (n. 6) rilasciata ai fini della realizzazione di lavori (vasca idromassaggio), peraltro conformi al vigente Piano Spiaggia."*;

- che il suddetto ricorso veniva depositato in data 05.06.2002, assegnato alla seconda sezione ed iscritto al n. 672/2002;

- che con Deliberazione G.M. n. 77 del 12.06.2002 il Comune decideva di costituirsi volontariamente nel suddetto giudizio aderendo al ricorso proposto dai ricorrenti, incaricando l'Avv. Gaetano Rossi, del patrocinio dell'Amministrazione;

Visto il ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 29.04.2008 *"per l'annullamento quanto all'originario ricorso 1) del Provvedimento emesso in data 21.03.2002 del Soprintendente Delegato Arch. Anna Maria Iannucci, reso noto ai ricorrenti con notifica eseguita dal Comune di Cattolica data 26.03.2002, con cui si decretava l'annullamento del Provv.to n. 6/2002 prot. 46 del 24.01.2002 del Comune di Cattolica, portante autorizzazione al Sig. OMISSIS e alla Soc. OMISSIS ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 490/99 ad installare una minipiscina con annessa vasca idromassaggio nelle zone di spiaggia nn. 76/77 (doc. n.1). Quanto ai presenti motivi aggiunti 2) del Provvedimento prot. n. 5294 reso in data 03.03.08 dal Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Cattolica avente ad oggetto "Diniego della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica" sulla domanda presentata dalle ricorrenti in data 31/05/05 prot. n. 1021, notificato in data 04/03/08 (doc. 3). 3) del presupposto e vincolante Parere negativo prot. n. 1067 BN reso in data 21.05.2007 dal Soprintendente Regionale per i beni paesistici, con cui si è espresso sulla predetta domanda di accertamento compatibilità ambientale (doc. 4)."*

Visti i motivi suddetti posti a fondamento di questa iniziativa giudiziale: *"1. Illegittimità del diniego di accertamento di compatibilità paesistica (doc. 3) derivata e conseguente all'illegittimità del vincolante parere soprintendentizio (doc. 4). Eccesso di potere per illogicità della motivazione - Violazione dell'art. 151 del D.Lvo 490/99 in rapporto all'art. 82 del DPR 616/77 nel testo vigente. Straripamento delle funzioni -violazione delle competenze regionali in rapporto alla l.r. E.R. 26/78 art. 10.Violazione dell'art. 97 Cost. - sotto il profilo delle violazioni dei principi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa e, più precisamente, sotto il profilo della violazione dell'obbligo di "leale collaborazione tra Amministrazioni". Violazione di legge per inosservanza dell'art. 7 l. 241/90 – Violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento."*;

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dalle ricorrenti: *"si chiede l'annullamento dei provvedimenti meglio individuati all'epigrafe con ogni conseguenziale statuizione di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio."*;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 50/09 del 16.09.2009 contenente la proposta di decisione sulla lite e la proposta di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Visti gli atti del procedimento;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008;

Considerato che il Comune, in virtù della Convenzione suddetta, è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, il cui Avvocato Coordinatore Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto :

- il D.Lgs n. 267/2000;
- gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

D E L I B E R A

1) di resistere avverso i motivi aggiunti al ricorso pendente dinnanzi al T.A.R. Emilia Romagna – Bologna R.G. n. 672/02 notificati in data 29.04.2008, al solo fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa.

.....

Successivamente,

L A G I U N T A C O M U N A L E

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134 – 4° comma
– del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A voti palesi e unanimi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Marco Tamanti

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonietta Renzi

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30.09.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- ufficio legale - bilancio

Dalla Residenza Municipale, li 28.09.2009

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30.09.2009 al 15.10.2009 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli